



VERBALE N. 28 DELL'ADUNANZA DEL 16 LUGLIO 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti e Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono che, nell'ambito delle iniziative dell'Osservatorio consiliare sui rapporti inerenti l'utilizzo della moneta elettronica e la progressiva riduzione dell'uso del contante, è stato messo a punto il testo di accordo di collaborazione con l'Associazione dei Prestatori dei Servizi di Pagamento, con l'obiettivo di sviluppare iniziative di interesse per i settori produttivi del Paese e l'Avvocatura stessa, istituendo un gruppo di studio e di un tavolo di lavoro per l'approfondimento delle tematiche sull'argomento.

Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente alla sottoscrizione dell'accordo.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 17 Giugno 2020, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. Francesco VERRI, con richiesta di iscrizione della Società "GRANTS STP RL" nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012, integrata con ulteriore documentazione in data 19 Giugno 2020.

La Commissione, esaminata la documentazione, rileva che:

- l'art. 4-bis, comma 6-bis, L. n. 247/2012, prevede che le STA, *"in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l'indicazione Società tra Avvocati"*;
- l'art. 4-bis, 2 comma, L. 247/2012, lett. b), prevede che: *"la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati"*, non recepito nello statuto sociale;
- l'art. 4-bis, 2 comma, L. 247/2012, lett. c) prevede che: *"i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale"*, laddove l'art. 16.4 dello Statuto sociale prevede che: *"Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica a tempo indeterminato"*.

Propone, pertanto, di invitare la Società "GRANTS STP RL" ad effettuare le necessarie modifiche societarie, in adeguamento all'art. 4-bis, L. 247/2012 e conformemente a quanto sopra rilevato.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, disponendo la comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del relativo verbale alla Società per mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 7 Luglio 2020, è pervenuta da parte della Società "GF Legal STA S.r.l." (già "GF Legal STP S.r.l.") documentazione attestante l'intervenuta ottemperanza alle richieste di modifica di cui alla delibera di Codesto Consiglio del 28 Maggio 2020, con riferimento alla istanza di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012 del 18 Febbraio 2020.



La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- visto l'intervenuto pagamento del contributo annuale di iscrizione;

propone di deliberare l'iscrizione della Società "GF Legal STA S.r.l." nell'Albo Speciale.

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale alla Società a mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 23 Giugno 2020, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. Simone CONTI, in qualità di legale rappresentante della "LAWIN Società tra Avvocati a responsabilità limitata", con richiesta di iscrizione di detta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- vista la sussistenza dei requisiti per l'esonero della Società dal pagamento del contributo di iscrizione di cui alla delibera consiliare del 14 Febbraio 2019, essendo contestualmente soci, titolari di diritti su azioni e quote ed amministratori della Società esclusivamente Avvocati iscritti all'Ordine di Roma;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale all'Avv. Simone CONTI a mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Funzionario Amministrativo S.A. Giudiziario Jader Di Nocera del Tribunale Militare di Roma, pervenuta in data 1° luglio 2020, con la quale trasmette le disposizioni organizzative (linee guida) aggiornate per la ripresa dal mese di luglio 2020 emesse dal Presidente del Tribunale Militare di Roma e dal Procuratore Militare di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, Il Vice Presidente Mazzoni, Il Consigliere Segretario Scialla, Il Consigliere Tesoriere Graziani Ed Il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 9 Luglio 2020, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. Prof. Cesare SAN MAURO, nella sua qualità di legale rappresentante della "Legal Affairs S.r.l. — Società tra Avvocati" (già "BridgeLaw S.r.l. — Società tra Avvocati"), con richiesta di modificazione della denominazione della Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012 da "BridgeLaw S.r.l. — Società tra Avvocati" a "Legal Affairs S.r.l. — Società tra Avvocati", giusta verbale di assemblea straordinaria per atto Notar Russo di Roma, Rep. 14763, Racc. 6641 del 22 Giugno 2020.

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata, approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale per mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Alesii riferiscono sulla nota della dott.ssa (omissis) la quale, iscritta come praticante ai sensi dell'art. 41 co. 6 lett. b L. 247/2012 ("il tirocinio può essere svolto ... presso ... l'ufficio legale di un ente pubblico ... per non più di dodici mesi") presso l'Avvocatura di Roma Capitale, chiede la correzione della delibera consiliare



con l'indicazione di essere iscritta con l'Avv. (omissis) ai sensi dell'art. 41 co. 6 lett. a) L. 247/2012 ("il tirocinio può essere svolto ... presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni").

Poiché l'Avv. (omissis) è iscritto da oltre cinque anni all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici tenuto dall'Ordine ex art. 15 co. 1 lett. b) L. 247/2012 (e, segnatamente, in quello degli avvocati dipendenti di Roma Capitale) appare evidente come l'interesse sotteso all'istanza sia in concreto quello di svolgere la pratica forense per l'intero periodo di diciotto mesi presso il predetto dominus, anziché per il limitato periodo di non più di dodici mesi previsto dal legislatore per lo svolgimento della pratica forense presso le avvocature pubbliche.

Alla luce di quanto sopra, gli esponenti ritengono opportuno sospendere l'esame dell'istanza della dott.ssa (omissis) per rivolgere al Consiglio Nazionale Forense il quesito se un praticante possa o meno svolgere la pratica forense per l'intero periodo di diciotto mesi presso un avvocato iscritto all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici ai sensi dell'art. 41 co. 6 lett. a) della L. 247/2012 (anziché lett. b) ovvero, in subordine, se, dopo avere svolto la pratica forense ai sensi dell'art. 41 co. 6 lett. b) L. 247/2012, possa o meno proseguire il restante periodo di pratica forense, ai sensi della lett. a) della medesima disposizione, presso un avvocato iscritto all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici, evidenziando come una risposta favorevole consentirebbe di superare l'illogica e irrazionale previsione legislativa che penalizza i giovani che svolgono la pratica presso le avvocature pubbliche (ad eccezione dell'Avvocatura dello Stato per la quale soltanto è stato introdotto un regime speciali di particolare favore) i quali hanno evidenti ed intuibili difficoltà, dopo avere terminato la pratica per non più di dodici mesi presso l'avvocatura pubblica, a reperire un avvocato iscritto all'albo, disposto a fare proseguire la pratica per il residuo e limitato periodo presso il suo studio professionale.

Il Consiglio approva l'invio della richiesta di parere al Consiglio Nazionale Forense e manda all'Ufficio Iscrizioni per le ulteriori incombenze.

- Il Presidente Galletti comunica al Consiglio che il consiglio di amministrazione di Cassa Forense nella seduta del 15 luglio u.s., rispondendo ad una sua sollecitazione, ha deliberato una ulteriore misura di assistenza per gli avvocati.

Si tratta di un progetto pilota che consente l'uso gratuito ai colleghi interessati di spazi in coworking e sale riunioni.

Tale progetto sarà avviato inizialmente nella sola città di Roma ed avrà la durata di un anno.

Gli spazi che saranno messi a disposizione, in base al regolamento predisposto da Cassa Forense, sono siti in Roma quartiere Prati nei pressi dei Tribunali e, precisamente, in VIA ATTILIO REGOLO 19 e VIA BOEZIO 6 ed in Roma, quartiere Eur PIAZZA G. MARCONI 15.

Cassa Forense chiederà l'ausilio dell'Ordine per consentire ai colleghi di prenotare l'utilizzazione di tali spazi, attraverso la messa a disposizione di un numero telefonico ed una mail.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione e delega i Consiglieri Alesii, Pontecorvo e Voltaggio a seguire il procedimento.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Vicepresidente Mazzoni ed il Consigliere Tesoriere Graziani segnalano che l'articolo 29 del "Decreto Semplificazione" (approvato dal Consiglio dei ministri nella notte tra il 6 e il 7 luglio) dispone la sospensione dall'albo per il professionista che non comunichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine di appartenenza. Tale norma intende dare concreta applicazione ad alcune prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale che «impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo Pec al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o colleghi».



Il Consiglio prende atto e ordina la trasmissione della presente comunicazione ai competenti Uffici consiliari per gli adempimenti dovuti e la trasmissione tramite social ed inserimento sul sito.

(omissis)

- RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Vista l'istanza presentata dagli Avv.ti: Biancucci Eugenio, Ciaburri Raffaele, Civetti Claudia, Conti Silvia, De Vincenti Vincenzo, Delle Paoli Franco, Fernandes Veronica, Panunzi Francesco, Pietroforte Rossella

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta dalla Corte di Appello di Napoli la richiesta di un parere del Consiglio, sulla possibilità di nomina a Magistrato Onorario dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio di rilasciare parere positivo per la nomina a Magistrato Onorario, non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni pendenti nei confronti della stessa.

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di Appello di Napoli.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consiglieri Mobrìci, unitamente ai componenti della Commissione Diritti Umani e Cittadini Comunitari e Stranieri, su input dell'avv. Fabio Maria Galiani, rappresentante COA Roma all'ASP ICC, comunicano che il 17 luglio 2020 cade il ventiduesimo anniversario dell'adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, approvato a Roma il 17.07.1998.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è tra i pochissimi Ordini al mondo legittimati a partecipare ufficialmente all'Assemblea degli Stati.

Il Consiglio ha sempre partecipato attivamente alle diverse Sessioni ottenendo successo nel corso degli anni.

E' notorio, infatti, l'impegno del Consiglio, sin dall'anno 2000, affinché gli avvocati patrocinanti dinanzi alla Corte fossero rappresentati da un organismo indipendente, rappresentativo delle diverse aree geografiche e culture giuridiche, con funzioni effettive riconosciute dalla Corte. In questo senso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con un lavoro di anni, ha posto le basi per la creazione dell'International Criminal Court Bar.

Il Consiglio auspica che la Corte Penale Internazionale possa svolgere il proprio ruolo con indipendenza e professionalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della difesa e delle vittime, ed a tal fine continuerà a approfondire il proprio impegno.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere



- Il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Tamburro comunicano che è pervenuta la richiesta di pagamento della quota annua di adesione alla UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS. Il Consigliere Tesoriere chiede autorizzarsi il pagamento, così da consentire la partecipazione del Consiglio all'Assemblea Generale del 27 ottobre venturo.

Il Consiglio autorizza il pagamento di Euro 1.940,00, con delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 27 dell'adunanza del 9 luglio 2020

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Skype, il Consiglio approva all'unanimità il verbale n. 27 dell'adunanza del 9 luglio 2020.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 7)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 4)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 6)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza 10 luglio 2020 (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 8)

(omissis)

Iscrizioni con Abilitazione (n. 1)

(omissis)



Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1)
(omissis)

Abilitazioni (n. 1)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8)
(omissis)

Compiute pratiche (n. 141)
(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 16) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Paolo Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresenta che l'Avv. (omissis), in data 3 luglio 2020, ha presentato istanza di riconoscimento crediti in riferimento alla sua partecipazione a due convegni tenuti in video conferenza – on line in data 14 febbraio e 11 giugno 2020 e della durata di otto ore ciascuno, allegando certificazione di attestazione di frequenza rilasciato da Vega Formazione S.r.l.

Il Consigliere Nesta, tenuto conto che gli eventi si sono tenuti in modalità FAD e, quindi, sussiste la competenza del Consiglio Nazionale Forense per l'attribuzione dei crediti formativi, ritiene che non possa essere accolta l'istanza dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio rigetta l'istanza.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all'esame delle singole domande di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 143) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 52) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Galeani chiede che il Consiglio dedichi una toga all'Avv. Gian Roberto Caldara, scomparso a novembre e stimabilissimo Collega, da sempre vicino al Consiglio ed alle istituzioni forensi.

Il Consiglio si riserva di deliberare all'esito della verifica della disponibilità.

- Il Consiglieri Galeani, anche in sostituzione del Consigliere Minghelli assente, segnala l'increscioso episodio del quale è stata involontaria protagonista una Collega. Tale Collega aveva citato una testimone per l'udienza del 7 luglio presso la Volontaria Giurisdizione salvo poi comunicarle a mezzo pec che l'udienza non si sarebbe tenuta. La testimone distratta non ha letto tale comunicazione ed il suddetto giorno si è recata presso il Tribunale di Roma ove "apprendeva" che l'udienza non si sarebbe svolta ed una "solerte" impiegata riferiva inoltre che "sarebbe stato compito di chi mi aveva intimato di presentarmi come teste, informarmi del rinvio". A seguito di ciò la suddetta testimone inoltrava a Questo Consiglio un esposto nei confronti della Collega. Le



affermazioni di tale impiegata, oltre che inveritiere, ledono gravemente l'immagine degli avvocati e la loro rispettabilità.

Chiede che il Consiglio intervenga presso la Presidenza della sezione affinché tali ingiustificati episodi non si ripetano.

Il Consiglio, in assenza di indicazioni più precise, prende atto.

- Il Consigliere Galeani, anche in sostituzione del Consigliere Minghelli assente, segnala al Consiglio l'intervento del Magistrato Dr. (omissis), ex pubblico ministero della Procura di Roma di recente approdato come Consigliere al CSM, altresì noto come Segretario della ANM durante la Presidenza del collega romano (omissis), tenuto nel corso di un seminario della Camera Penale. L'esperto magistrato è riuscito in un colpo solo ad offendere tutti i colleghi che svolgono nei diversi ruoli il 90% del contenzioso penale di primo grado, la cosiddetta Giustizia di prossimità, quella che interessa ai cittadini e che si esercita dinanzi ai Tribunali monocratici Italiani, quella che i colleghi svolgono doverosamente lontano dai riflettori.

Secondo (omissis), infatti, in quei processi, non c'è né un vero PM, né dei veri Avvocati, né un imputato, visto che in quelle aule non viene mai ed il Giudice è solo e, nonostante ciò, secondo il Consigliere (omissis), "quello si chiama processo penale a tutti gli effetti", una Giustizia che non dovrebbe necessitare di reali garanzie. Si tratterebbe infatti di una sorta di processo di serie B, caratterizzato solo dalla "promessa di una pena" che difficilmente viene eseguita e che non ha attitudine a spaventare l'imputato.

Con il suo commento, innanzitutto, il Dr. (omissis) dimostra di non avere una corretta valutazione di insieme di quella che si chiama Giustizia di prossimità, non a caso oramai da più di venti anni, almeno nell'esperienza romana, quasi del tutto abbandonata dalle toghe inquirenti cui lo Stato paga un prezzo alto stipendiando un'intera categoria di magistrati per svolgere in loro vece la funzione che un tempo era loro riservata. In realtà, come noto, non esistono due processi penali, ma un codice che prevede due diverse "forme" del Tribunale, sancendo le peculiari differenze di ciascun rito; e quello monocratico non è certo meno importante di quello collegiale perché il reato è più grave e l'imputato è presente perché detenuto, in quanto al monocratico, insieme a molti reati bagattellari, si celebrano i processi con, ad oggetto, le responsabilità professionali, gli omicidi stradali dove sono in gioco questioni importanti che riguardano le P.O. e fatti patrimoniali di grande rilevanza; parimenti si celebrano i procedimenti per furto, truffa, appropriazione indebita per nulla secondari nella tutela penale del cittadino. Inoltre il rito monocratico non è meno importante perché non vi sono gli imputati detenuti in attesa di giudizio (fatto che peraltro rappresenta salvo rari casi un'anomalia tutta italiana al collegiale) perché se è vero che la libertà è un bene primario, la dignità, l'onore e financo l'incensuratezza non sono beni della persona cui la maggior parte dei cittadini rinuncia con piacere.

L'assurdo è, invece, che un magistrato esperto lo consideri un simulacro di processo che finisce solo con un buffet e nulla più, visto, tra l'altro, che quando si è trattato di introdurre la M.A.P. nel nostro sistema non si è registrata nessuna levata di scudi contro il rito alternativo (che evita processo e condanna) in nome dello smaltimento dei procedimenti pendenti, sebbene da più parti si sia segnalato come, soprattutto in relazione ai reati cui consegue danno patrimoniale, i diritti delle P.O. nel processo siano di molto conculcati. Parimenti, medesima sorte è stata riservata ai procedimenti di tal fatta nell'ambito della cosiddetta "gestione dei flussi" senza che nessuno si sia posto l'interrogativo se sia meglio assicurare alla giustizia un piccolo detentore a fini di spaccio di sostanze stupefacenti cd. "leggeri" o un truffatore in grado di aggredire i risparmi di una vita di persone del tutto incolpevoli.

Per di più da quel che emerge, secondo (omissis), i magistrati onorari, i V.P.O., quelli che quotidianamente dagli anni '90 esercitano la funzione di pubblica accusa in quei processi in maniera quasi esclusiva (e per necessità contingenti dettate dall'abbandono delle aule da parte dei togati), non possono essere in alcun modo equiparabili ai pubblici ministeri ed, effettivamente, non sono



mai stati considerati magistrati di ruolo e non hanno le tutele retributive e previdenziali né gli avanzamenti di carriera dei Magistrati sebbene svolgano una funzione decisiva per l'esercizio della giurisdizione. Sono un relitto di lavoro "a cottimo", vietato dalla Corte Costituzionale ma ben vivo e presente in ambito giudiziario. Tale condizione, certo non voluta, li renderebbe, secondo (omissis), talmente inadeguati all'esercizio delle proprie funzione, da costringere i giudici delle loro udienze a strappare loro di mano gli atti delle indagini preliminari per condurre avanti i processi e capirne qualcosa, con buona pace - aggiungiamo - del principio di terzietà che vieterebbe al giudice di sostituirsi alle parti processuali.

Peraltro, secondo (omissis), in quelle udienze, nemmeno gli Avvocati sono tali, visto che, per la maggior parte, patrocinano "Avvocati di Ufficio" e i malcapitati imputati, quand'anche assenti o contumaci, rischiano di trovarsi assistiti da questi avvocati, meritevoli di minore affidamento rispetto ai propri colleghi nominati di fiducia. Ciò considera il Dr. (omissis) evidentemente ritenendo che la funzione dei difensori d'ufficio sia di importanza non necessaria e funzionale ma scarsamente qualitativa e/o rappresentativa, senza che venga detto o colto che l'unica differenza tra chi viene nominato fiduciarmente e chi viene incaricato d'ufficio spesso sta nell'incapacità di chi incappa nella Giustizia per la prima volta di orientarsi adeguatamente tra i legali a disposizione, visto che da anni istituzionalmente, mediante gli Ordini, e in ambito forense, mediante le Associazioni, si è fornita una adeguata preparazione ai giovani Avvocati che si iscrivono ai corsi di difensori di ufficio proprio per garantirne la qualità.

Sebbene stupisca che una simile dichiarazione sia stata resa nell'ambito di un Simposio di un'associazione che in molte realtà organizza proprio tali corsi e rivendica il diritto di organizzare i ruoli stessi delle difese di Ufficio senza che si siano sentite risposte adeguate, (omissis) nel suo intervento ha detto, ancora, che per tali motivi una Giustizia esercitata in tale maniera, da simulacri in toga, né magistrati, né Avvocati, merita anche di essere esclusa da tutte quelle garanzie che il cittadino pretende invece di vedersi riconosciute nel processo penale, proprio come se costituissero un intralcio alla rapida definizione della Giustizia che – tra parentesi – è stata così voluta dalla Magistratura inquirente che si è via via sottratta dalle "noie" del Monocratico.

Una cosa è certa, i magistrati onorari, con tutte le umane manchevolezze possibili, da cui non pretendono di essere esenti, non sono censiti nelle cronache tra coloro che hanno rinunciato all'etica del proprio ruolo, non cercano migliori posizionamenti giudiziari per sé, per i propri amici o familiari e non si spendono per ricevere biglietti o accessi gratuiti per gli infrasettimanali di Champions League: preferiscono sporcarsi le mani in quelle udienze monocratiche in cui incontrano difensori di Ufficio che trovano la loro dignità proprio nel lavoro che, spesso, portano avanti con grande qualità, seppur sottopagati e con i mezzi che hanno a disposizione, processi dinanzi ad un Giudice – di questo (omissis) non ha parlato – che può essere anche un G.O.T., di nuovo un magistrato onorario, spesso un Avvocato prestato al ruolo di Giudicante. Tutti contributi della nostra Avvocatura così sminuita e oltraggiata.

Ancora, l'apporto della difesa, sempre secondo l'illustre relatore, consisterebbe nella "falsificazione della tesi di accusa" (sic!) e darebbe luogo a numeri falsati in punto di assoluzioni che rivelerebbe una "patologia di sistema". Proprio la scelta sintattica la dice lunga su come nel dichiarare ciò che si è dichiarato non ci sia proprio posti il problema dell'altrui dignità visto che le attività di "falsificazione" nel migliore dei casi sono illecite, nelle peggiori costituiscono reato. La parola contraddittorio tra le parti o, tutt'al più contrasto alla tesi accusatoria, non appartiene al vocabolario dell'intervento.

Le garanzie, infine, sempre secondo (omissis), devono essere assicurate solamente a coloro che rischiano il carcere, perché nella visione del magistrato il subire una confisca ingiusta o l'essere accusati di un reato che non si è commesso o, ancora, l'essere condannati di conseguenza non deve costituire un problema, che meriti le garanzie che sono per tutti.

Il Consigliere proponente ritiene che, al riguardo, le dichiarazioni, che appaiono sprezzanti ed offensive del Dr. (omissis), vadano stigmatizzate dal Consiglio, in rappresentanza dell'Avvocatura



d'ufficio o prestata alla Magistratura onoraria, e segnalate agli organi di vigilanza,, ed in particolare al Ministero di Giustizia perché faccia un'ispezione al Tribunale di Roma per verificare se davvero i processi al monocratico avvengano nelle modalità descritte dal Consigliere del CSM e ex Procuratore Aggiunto di Roma, non potendosi considerarsi "opinione" quella che insulta e sminuisce il ruolo degli Avvocati nel processo penale monocratico, tra l'altro nell'alta funzione delle difese d'ufficio, quella che fu di Fulvio Croce, e nell'alta funzione di magistratura onoraria, necessaria alla Giustizia, riverberandosi indirettamente anche sulla valutazione della magistratura giudicante che esorbiterebbe il proprio ruolo di terzietà per l'incapacità degli stessi onorari, peraltro selezionati e scelti proprio dalla Procura stessa. Parimenti la presente nota deve essere inviata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma al Procuratore Generale e al CSM, nonché alla Presidenza della Repubblica perché vengano valutati anche eventuali profili disciplinari all'esito dei predetti accertamenti.

Il Consiglio, visto che i fatti riferiti, a dire del Consigliere proponente, sono avvenuti durante un evento formativo della Camera Penale, delibera di chiedere informazioni al Presidente della Camera Penale di Roma, Avv. Cesare Placanica.

- Il Consigliere Galeani, anche in sostituzione del Consigliere Minghelli assente, segnala l'indegna situazione che si riscontra alla Procura di Roma nell'assicurare agli avvocati il diritto di accesso agli esiti intercettativi e captativi dei procedimenti penali, in una sala dove, risultando già presenti numerosissimi computer che serviranno al nuovo archivio previsto per legge, risultano invece utilizzabili agli avvocati per gli adempimenti ex art. 268, co. VI, c.p.p. solo pochissimi schermi ai quali peraltro non è possibile accedere che uno per volta, in un ufficio che resta chiuso il lunedì che osserva orari che non possono andare oltre l'ora di pranzo. È evidente che in tale maniera di fatto si impedisce agli avvocati di poter prendere visione o ascoltare gli esiti ambientali e captativi dei processi penali limitando l'esercizio del diritto di difesa soprattutto in vista delle udienze di natura cautelare quando il tempo è molto limitato e spesso è necessario vedere o ascoltare esiti raccolti in più anni di ascolto. In questo modo si consegna il riscontro degli elementi indizianti ai brogliacci e al lavoro degli operanti senza consentire alle difese la adeguata verifica peraltro prevista e garantita per legge e che deve essere consentita non solo in tempi certi ma anche in tempi utili per la realizzazione effettiva del diritto. L'attuale responsabile della sezione informatica, Dottor (omissis) della Procura di Roma, deve essere attenzionato al riguardo affinché strutturalmente siano resi accessibili tutti i computer, soprattutto per coloro che richiedono l'ascolto in vista delle udienze cautelari prossime o in corso, consentendo il massimo accesso con personale dell'Avvocato in numero sufficiente alle esigenze d'ascolto connesse alla quantità e qualità dei supporti da ascoltare, ritenendo che in misura ragionevole solamente l'avvocato che conosce gli atti sia in grado di prevedere il lavoro necessario è il numero dei collaboratori da impiegare. Alternativamente deve essere superato l'odioso balzello che rende i CD ROM particolarmente costosi, sul vecchio e superato assunto del numero delle pagine effettivamente inseribili dato il costo effettivo di un supporto pari a pochi centesimi di euro e che realizza una volta di più una giustizia timocratica che solo in pochi possono permettersi. Laddove infatti il costo risultasse contenuto in molti preferirebbero ascoltare comodamente dai loro studi le tracce captativi evitando l'ufficio e le sue restrizioni. In caso contrario, laddove non si operi nè il primo nè il secondo intervento, si deve ritenere che la Procura di Roma impedisca di fatto l'esercizio dei diritti difesa dell'avvocatura nell'interesse dei loro clienti. Si chiede pertanto che il consiglio intervenga presso i vertici della procura per assicurare agli avvocati esercizio del loro diritto alto di difesa ex art. 268, co. VI, c.p.p. consentendo le modifiche richieste nella presente comunicazione.

Il Consiglio rimette le doglianze per esame alla Commissione di Diritto Penale e rimanda al Consigliere Conti l'interlocazione con la Procura per evitare le criticità che saranno riscontrate.



- Il Consigliere Voltaggio ritiene che questo Consiglio non possa non significare alla Collega (omissis) del Foro di Torino la propria solidarietà per il gravissimo sopruso subito.

La Collega, penalista di 73 anni di età, a causa di una caduta dinanzi all'aula poco prima di celebrare un processo per violenza sessuale, sanguinante e con un fortissimo dolore al braccio ha chiesto il rinvio dell'udienza con il consenso peraltro del legale dell'imputato, negatogli dal Collegio.

Resistendo per tutta la durata dell'udienza pur di non abbandonare il suo ruolo, recatasi successivamente al Pronto Soccorso ha appreso di avere una frattura scomposta del radio e che avrebbe dovuto essere immediatamente soccorsa.

Questo inaccettabile episodio si aggiunge a quello occorso al Collega (omissis) e già stigmatizzato alla scorsa adunanza.

Il Consiglio esprime solidarietà e vicinanza alla Collega (omissis).

- I Consiglieri Voltaggio ed Agnino comunicano di aver inserito nella Commissione di Diritto Tributario l'avv. Federico Di Cesare e l'avv. Alessandro Mariani.

Il Consiglio approva.

- Le Consigliere Anastasio e Agnino riferiscono con allarme che l'Ufficio della Procura presso il Tribunale Civile di Roma sta lavorando a rilento ed in ritardo rispetto ai depositi effettuati dai Colleghi. L'Ufficio, ad oggi, sta prendendo in visione le negoziazioni assistite in materia di separazione e divorzio depositate nella prima settimana di giugno.

Nel corso dell'emergenza Covid 19, dette pratiche venivano lavorate al massimo in una settimana, rendendo fluido il servizio, mentre da qualche tempo l'attesa della risposta del P.M. viene inoltrata, a volte, dopo 30 giorni creando non pochi problemi sia in ordine all'incertezza dello status delle persone, che si sono avvalse della negoziazione assistita, sia generando grande preoccupazione agli avvocati, che, sotto la propria responsabilità, come previsto dalla legge, hanno depositato le negoziazioni assistite nei mesi di giugno e luglio e che sono di fatto esposti, a causa della lentezza dell'Ufficio, alla sanzione ben nota -€10.000- prevista per l'omessa comunicazione entro 10 giorni dal nulla-osta/autorizzazione del P.M. all'Anagrafe Comunale degli atti, unitamente al provvedimento del P.M.

Infatti, tenendo conto che ci troviamo alla metà del mese di luglio, è altamente probabile che le risposte del P.M. saranno trasmesse via pec agli avvocati durante il mese di agosto, quando molti studi sono chiusi e, pertanto gli avvocati non saranno in grado di trasmettere tempestivamente all'anagrafe gli atti necessari firmati digitalmente, esponendosi inevitabilmente alla onerosa sanzione.

Chiedono che il Consiglio prenda, con estrema urgenza, ogni provvedimento utile a tutela degli avvocati e dei loro assistiti.

Il Consiglio preso atto delle criticità, dispone l'invio immediato della presente delibera al Presidente del Tribunale di Roma affinché siano assunte le determinazioni organizzative di competenza volte ad arginare le criticità evidenziate dai Consiglieri esponenti.

- Il Consigliere Mobrici ed il Consigliere Caiafa, quali, rispettivamente, Coordinatore e Vicecoordinatore del Dipartimento delle riviste Temi Romana e Foro Romano, chiedono che le stesse vengano inviate a tutti gli Ordini degli Avvocati d'Italia, in quanto indispensabili secondo la tradizione (vedasi delibera del 17 aprile 2014 del COA Roma), poiché contribuirebbe a rendere evidente "la funzione di guida e punto di riferimento", che l'Ordine Forense Romano è chiamato a svolgere nei confronti degli altri Ordini.

Il Consiglio approva con delibera esecutiva, autorizzando anche le spese di spedizione.



- Il Consigliere Mobrìci ed il Consigliere Caiafa, quali, rispettivamente, Coordinatore e Vicecoordinatore delle riviste Temi Romana e Foro Romano, chiedono che il COA autorizzi la predisposizione di una pagina web sul sito istituzionale, al fine di raccogliere le adesioni degli scritti al ricevimento delle riviste cartacee summenzionate, così come già deliberato da questo Consiglio in data 12 ottobre 2018.

Il Consiglio delibera di delegare i Consiglieri Mobrìci e Caiafa a rapportarsi con il responsabile IT del Consiglio per valutare un capitolato tecnico e pubblicare sul sito tra le news un avviso per verificarne, sulla base del numero, la fattibilità dell'operazione da un punto di vista economico.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che l'unico canale YouTube dell'Ordine, utilizzato per la comunicazione istituzionale e per la trasmissione, in diretta e/o differita, degli eventi F.A.D. del Centro Studi, risulta tanto impegnato da renderne complessa l'organizzazione dell'agenda e l'uso pratico per i fini innanzi descritti. Per tale motivo, il Consigliere Pontecorvo suggerisce di creare un secondo canale dell'Ordine. Tale nuovo sistema comunicativo, il cui nome potrebbe essere "Ordine Avvocati Roma – Canale 2", si affiancherebbe al precedente quanto a contenuti senza alcun onere economico essendo totalmente gratuito, non necessiterebbe di alcuna nuova formazione tecnica da parte del personale dell'Ordine essendo in tutto e per tutto identico a quello già in essere e, soprattutto, consentirebbe un'adeguata programmazione comunicativa finalmente scevra dai pesanti limiti organizzativi attualmente sperimentati dall'unico canale in uso.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Pontecorvo unitamente all'Ufficio Affari generali alla creazione del secondo canale YouTube dell'Ordine, affidandone le password al predetto Ufficio e al Dipartimento Comunicazione, per i fini istituzionali tutti dell'Ordine.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che in data 10 luglio 2020 è stato trasmesso sul canale di Rai Storia il documentario "Il tempio della Giustizia. La Corte di Cassazione e il suo palazzo" (durata: minuti 28). Tale eccezionale prodotto televisivo illustra, con tecniche televisive mai utilizzate prima all'interno anche della nostra Aula Avvocati, la storia del Palazzo di Giustizia di Roma ed è presente anche sul canale multimediale RaiPlay. Poiché i contenuti di tale canale Rai sono di libera fruizione e ritrasmissione, considerato l'importante contenuto che si innesta sin da subito nell'ambito delle cerimonie che dal 2021 verranno organizzate per ricordare i 110 anni di permanenza della sede dell'Ordine forense capitolino all'interno del c.d. Palazzaccio, il Consigliere Pontecorvo chiede di poter realizzare un evento in Formazione a Distanza, gestito dal Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale dell'Ordine, dal titolo: "L'Ordine degli Avvocati di Roma: 110 anni di Storia all'interno del Palazzo di Giustizia di Roma". Questo il programma:

- 1) durata 1 ora e 30 minuti;
- 2) relazionano: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell'Ordine;
- 3) modera: Andrea Pontecorvo;
- 4) al termine delle relazioni, verrà proiettato il video di cui innanzi;
- 5) si attribuiscono 2 crediti formativi in materia deontologica;
- 6) data della diretta: mercoledì 22 luglio 2020, ore 15.00-16.30;
- 7) possibilità di ritrasmetterlo in differita.

Il Consigliere Cesali propone l'invio del video tramite newsletter agli iscritti.

Il Consiglio approva in conformità alla proposta e delibererà altresì di diffondere il video tramite newsletter, social e sul sito istituzionale. La delibera è immediatamente esecutiva.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO OSSERVATORIO DEONTOLOGICO SULLA PUBBLICITA' E ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

Pratica n. (omissis) - Studio Legale (omissis)



Lo Studio Legale (omissis), con richiesta protocollata in data 21 novembre 2019, ha formulato istanza di parere deontologico in relazione alla liceità, sotto il profilo deontologico, della caratterizzazione di un'autovettura con logo dello Studio Legale, relativo numero verde di riferimento e dicitura “*Responsabilità medica e della struttura sanitaria*”,

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

- Si presuppone che l'autovettura oggetto della suindicata richiesta non sia stata ancora ammessa alla libera circolazione;
- Non è compito di codesto Consiglio rilasciare pareri preventivi in ordine alla liceità o meno di una condotta poi suscettibile di esame da parte del competente Consiglio distrettuale di disciplina;
- Al solo fine di inquadrare correttamente la disciplina normativa interessata dalla vicenda,

Osserva

quanto rappresentato dall'istante coinvolge, da un lato, i principi generali che devono connotare l'espressione della figura dell'Avvocato e i limiti che la caratterizzano e, dall'altro, più nello specifico, l'attività informativa e i rischi di elusione del divieto di accaparramento di clientela.

D'altronde, rientrando la pubblicità nel novero più ampio dell'attività dell'esercizio professionale e, di conseguenza, in quanto particolare espressione e manifestazione di quest'ultima, non può darsi risposta esauriente alla richiesta senza partire dal dettato dell'art 9 del Codice deontologico forense secondo cui l'Avvocato deve esercitare tale attività con “*dignità [e] decoro*”.

D'altronde, dignità e decoro sono valori che devono costituire lo stile di vita dell'Avvocato non solo nell'esercizio della professione, ma, addirittura, anche in ogni altra sua manifestazione riservatamente privata (così l'art. 9 richiamato): decoro (dal latino “*decere*”, convenire) quale atteggiamento confacente, nell'aspetto così come nei modi e nell'agire, alla condizione sociale propria di una persona quale singolo e quale componente ed espressione di una categoria; dignità quale condizione di nobiltà morale nel quale la persona è posta dal suo grado, dalle sue intrinseche qualità e dal rispetto per sé e per la categoria di appartenenza.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, 7 ottobre 2014, n. 47974; id., 4 luglio 2008, n. 34599) il decoro è proprio quel complesso di qualità e condizioni che determinano il suo valore sociale, riferendosi al rispetto o al riguardo di cui ciascuno è comunque degno.

Pertanto, i primi limiti dell'attività informativa avente per oggetto la professione devono rinvenirsi in quei valori che devono connotarne strumenti, oggetto e modalità di manifestazione.

A seguito del decreto cd. Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248) con il quale venivano abrogate le disposizioni legislative e regolamentari ostative allo svolgimento di un'attività di pubblicità informativa per le libere professioni - con le precisazioni successivamente intervenute con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148) - l'art. 10 della legge professionale (31 dicembre 2012, n. 247), rubricato “*Informazioni sull'esercizio della professione*”, ha consentito “*all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti*”, specificando come tali informazioni, rese con qualunque mezzo, debbano “*essere trasparenti, veritiere, corrette e non [debbono] essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive*”. Tali limiti all'attività pubblicitaria, in senso lato, sono espressione anche di quanto affermato a livello europeo nelle due Direttive di riferimento: 2006/123/CE (“*Bolkestein*”) e 2005/29/CE (attuata con il D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146). Nella prima, proprio con riferimento alle professioni regolamentate, il termine pubblicità veniva sostituito dalle “*comunicazioni commerciali*”, sottolineando il sostanziale differente carattere al fine di evitare l'accaparramento di clientela. Con la seconda Direttiva indicata, si fa al contempo esplicito divieto di effettuazione di pubblicità ingannevole, molesta o contraria alle norme di diligenza professionale.

Pertanto, *“la pubblicità informativa essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve, dunque, essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’Avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale”* (così LABELLA – Art. 17 – *Informazione sull’esercizio della professione in Commentario del nuovo Codice deontologico forense*, a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 2015, Nuova Editrice Universitaria, pp. 121 e ss.).

Atteso ciò, il Codice deontologico forense riprende all’art. 17 (rubricato *“Informazione sull’esercizio della professione”*) il contenuto dell’articolo 10 della legge professionale, richiamando quelle caratteristiche essenziali necessarie perché possa ritenersi lecita l’attività informativa, specificando poi, all’art. 35 (rubricato *“Dovere di corretta informazione”*) che, nel dare informazioni sulla propria attività professionale, l’Avvocato debba *“rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza”* evitando di dare informazioni *“comparative [...] equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti all’attività professionale”*, in ogni caso indicando *“il titolo professionale, la denominazione dello Studio e dell’Ordine di appartenenza”* e ribadendo che *“le forme e le modalità delle informazioni [debbano] comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”*, valori che, come sopra anticipato, devono connotare tutta la sfera, professionale e non, dell’Avvocatura.

Come anticipato, tale disciplina trova le sue ragioni anche al fine di evitare che lo strumento pubblicitario diventi strumento di elusione anche del divieto contenuto nell’art. 37 del Codice deontologico forense (rubricato *“Divieto di accaparramento di clientela”*) che impone all’Avvocato il dovere di acquisire rapporti di clientela con modi conformi a correttezza e decoro.

Proprio con riferimento al divieto di accaparramento di clientela, una particolare violazione potrebbe, quindi, *“consistere [...] nell’uso di insegne stradali poste per la strada, con la finalità di richiamare l’attenzione dei possibili utenti”* (così R. E M. TOBIA – Art. 37 - *Divieto di accaparramento di clientela - in Commentario del nuovo Codice deontologico forense*, a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 2015, Nuova Editrice Universitaria, p. 191 e ss.).

Attesa la delicatezza del tema, più volte è dovuto intervenire il Consiglio Nazionale Forense specificando, recentemente, che il richiamato decreto Bersani, *“pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non [legittima] tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’Ordine professionale”* (C.N.F., sentenza del 23 aprile 2019, n. 23). Nello stesso senso: C.N.F., sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208 (*“manifesti murali”*); id., sentenza del 1° dicembre 2017, n. 203 (*“volantini”*); id., sentenza del 29 aprile 2017, n. 49 (*“pagina web”*); id., sentenza dell’11 novembre 2015, n. 163 (*“intervista a un quotidiano”*); id., parere del 20 febbraio 2015, n. 5bis (*“cartellonistica pubblicitaria in un impianto sportivo”*).

Proprio con riferimento a una situazione seppur non identica, comunque, analoga a quella della richiesta in oggetto, si riporta il parere reso, sempre del Consiglio Nazionale Forense, su richiesta del Consiglio dell’Ordine di Ancona - 26 marzo 2014, n. 12: in tale occasione si verteva sulla liceità dell’utilizzo di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo (pulmino od autobus) ove collocare il logo ed i recapiti dello studio professionale. Richiamando tutti i principi tutelati, i requisiti richiesti e i limiti da non superare concernenti l’attività pubblicitaria, il Consiglio ha ritenuto che *“l’indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisca] indubbiamente contenuto lecito dell’informativa mentre l’utilizzazione di uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo [appaia] in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva”*.

Sulla scorta di tali considerazioni, lo stesso Organo forense, pertanto, dava risposta positiva al quesito di liceità dell’utilizzo di tale spazio a fini pubblicitari, sottolineando, però, ancora una volta



quali fossero le informazioni utilizzabili nel rispetto dei principi sopra esposti e i limiti imposti dal divieto di utilizzarne di equivoche o suggestive.

Pertanto, visto quanto sopra riportato,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, possa essere trovata adeguata e soddisfacente risposta.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO

AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) con mail protocollata in data 04.06.2020 ha formulato istanza di parere deontologico in cui è riassunta la seguente problematica: l'istante difende la cliente Alfa contro la controparte Beta la quale gli ha richiesto in questi giorni di essere difesa in altro procedimento civile, innanzi alla Corte di Cassazione, contro la società Gamma. Il collega (omissis) chiede se, nel caso in cui accettasse di assistere la società Beta, violerebbe eventualmente il codice deontologico nel giudizio in cui è difensore di Alfa contro Beta.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

L'art. 24 del Codice Deontologico Forense rubricato "Conflitto di Interessi" così recita al primo comma: "L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale".

L'art.24, innovando significativamente rispetto al precedente Codice, stabilisce l'obbligo dell'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale non unicamente quando questa determini un conflitto di interessi ma anche quando *possa* determinarlo. L'intento del legislatore è quello di anticipare la valutazione sulla legittimità della condotta dell'avvocato il quale potrebbe quindi essere perseguito non più esclusivamente per un illecito di danno, bensì anche per un illecito di pericolo. Il verificarsi di una situazione che mette potenzialmente a rischio il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, sarebbe quindi sufficiente ad integrare la responsabilità dell'avvocato stesso indipendentemente dall'eventuale danno subito dal cliente.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio Nazionale Forense tende a condividere una linea di rigore nella interpretazione della nozione di conflitto di interesse.

Infatti la Suprema Corte (Cass. 4 novembre 2011, n. 22882) ha affermato che la normativa sul conflitto di interessi "mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'avvocato e quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte". Ed ancora: "l'illecito contestato è un illecito di pericolo e non di danno".

Ma la Corte non si è limitata ad individuare il conflitto di interessi rilevante potenzialmente, ma ha anche enucleato il concetto di "conflitto di interessi virtuale". Ovvero il suddetto conflitto può essere non solo attuale al momento del conferimento dell'incarico ma anche virtuale "nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente tra le parti" (Cass. 27 ottobre 2015 n.21806 e Cass. 10 maggio 2004, n.8842).

Per la Corte il conflitto virtuale si genera in ragione del suo collegamento al rapporto esistente tra le parti i cui interessi sono suscettibili di risultare in contrapposizione anche in via astratta.

Inoltre, una recente Ordinanza della Corte (Cass. Sezione 6, 20 gennaio 2020, n.1143) ha prescritto che "Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio".

Anche la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense si colloca nel medesimo solco di rigorosità.

Infatti, la suddetta giurisprudenza ha ritenuto che il conflitto di interessi vada riscontrato in tutti quei comportamenti nei quali la mancanza di linearità e trasparenza della condotta professionale può implicare, anche solo potenzialmente, il venir meno del rapporto fiduciario (25 ottobre 2010 n.142/2010).

Ma il CNF non si limita a questo, in quanto precisa significativamente come la disposizione citata di cui all'art. 24 tutela l'imparzialità e la indipendenza dell'avvocato e dunque anche la sola apparenza del conflitto, per il significato, anche sociale, che essa trasmette alla collettività, configurando un illecito di pericolo che, come già esplicitato, non prevede il danno come elemento costitutivo (24 novembre 2017, n.186).

Da ultimo sempre il CNF (16 luglio 2019 n.60) ha previsto che ai fini del rispetto dell'art.24 deve essere chiara la "terzietà" dell'avvocato a tutela della sua imparzialità ed indipendenza. Inoltre, sempre secondo tale pronuncia, per la integrazione della fattispecie in oggetto, occorre aver riguardo a tutte le peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e del successivo incarico.

Particolarmente significativo è, ai fini della soluzione del quesito proposto, il dovere di indipendenza esplicitato dal CNF, in quanto il secondo comma dell'art 24 prescrive che l'avvocato debba mantenere la propria indipendenza e, conseguentemente, non deve subire pressioni o condizionamenti di alcun genere. Si rappresenta, a tale riguardo, la estrema rilevanza di tale dovere dell'avvocato, anche ai fini di garantire la effettività della difesa e della tutela dei diritti, sottolineata e ribadita in molteplici disposizioni non solo nell'art 24 ma anche nell'art. 9 sempre del Codice Deontologico, nonché in alcune disposizioni della Legge Professionale Forense che confermano la significatività di tale principio unitamente a quelli di libertà e di autonomia, quali l'art.1 comma 2 lettera b) e l'art.2 comma 1.

Tra l'altro, l'art 9 del Codice Deontologico enuclea ulteriori doveri professionali oltre alla indipendenza, in quanto così recita al primo comma:” *L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.*”

Inoltre, ad individuare dettagliatamente la sussistenza del conflitto di interessi, concorre in misura determinante il comma 3 dell'art.24. Tale comma infatti prevede la sussistenza del suddetto conflitto nell'espletamento di un nuovo mandato che possa determinare la violazione del segreto in merito ad informazioni fornite da altro assistito o cliente, ovvero qualora la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente.

Il segreto ed il riserbo professionale sono disciplinati dall'art 28 del Codice Deontologico che statuisce il dovere dell'avvocato di mantenere il segreto ed il riserbo in merito alla attività prestata e su tutte le informazioni che siano state fornite dal cliente e dalla parte assistita, o comunque delle quali abbia avuto conoscenza anche da terzi in ragione del mandato. Tale norma individua non solo un dovere ma anche un diritto dell'avvocato al quale corrisponde un diritto soggettivo del cittadino.

La ratio di tutta la normativa sopra enunciata consiste nel garantire che il mandato venga assolto in assoluta libertà, autonomia ed indipendenza da ogni vincolo e contemporaneamente nell'assicurare che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato con il connesso vincolo di segretezza, non venga mai compromesso o messo in dubbio da successivi incarichi professionali.

In conclusione si sottolinea come il mero dubbio e anche la semplice possibilità che in un procedimento possa essere utilizzata la documentazione e/o le conoscenze acquisite per effetto di un nuovo mandato, appare potenzialmente idoneo a configurare una violazione della normativa di cui sopra ed in particolare dei commi 1,2 e 3 dell'art. 24 per i motivi tutti specificati in precedenza.

Inoltre si sottolinea come il potenziale conflitto di interessi sia assimilabile, per la omogeneità dei principi e dei doveri deontologici tutelati, ad un'ulteriore norma del Codice Deontologico ovvero



l'art.68 che al comma 1 così dispone: *“L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale”*.

Alla luce di tale disposizione si evidenzia come l’Avv. (omissis) non potrebbe più rivestire il ruolo di difensore di Alfa contro la già assistita Beta se non decorso un biennio dalla cessazione del rapporto con la suddetta Beta.

Non solo, ma l’istante dovrebbe anche rispettare quanto disciplinato nei commi 2 e 3 dell’art.68 del Codice, secondo i quali, a prescindere dal biennio di cui al comma 1, *“L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”*. *“In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito”*.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall’istante adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L’Avv. (omissis), dopo aver prospettato di aver difeso le soc. ALFA e BETA (coamministrate dai coniugi TIZIO e MEVIA e partecipate da costoro in modo paritario), ha formulato richiesta di parere circa la liceità deontologica dell’eventuale accettazione di una duplice proposta di mandato professionale formulata da TIZIO ed avente ad oggetto la riorganizzazione dei suddetti assetti societari nell’interesse di quest’ultimo e, contestualmente, la difesa del medesimo nel giudizio di separazione instaurato dalla moglie MEVIA (la quale, tra l’altro, era stata anche cliente o semplice accollante di parte dell’onorario – la richiesta non offre certezze al riguardo - nell’ambito di un incarico ricevuto dallo stesso difensore per assistere SEMPRONIA in altro procedimento).

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

Il semplice dubbio e la mera possibilità che l’istante, nell’eventuale accettazione ed espletamento degli incarichi proposti da TIZIO, possa utilizzare documenti e/o conoscenze (circa l’operato, il patrimonio e l’attività di MEVIA) acquisite nell’ambito dei precedenti mandati svolti (e definiti da oltre 2 anni) per conto delle summenzionate società (partecipate e/o amministrate dalla stessa MEVIA), appare astrattamente idoneo a violare il III comma dell’art. 24 CDF, dove si ravvisa un conflitto di interessi nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, ovvero nel caso in cui la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, ovvero l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

Lo stesso precetto è ribadito, sotto altra forma e per diversi fini, dal III comma dell’art. 68 CDF (sugli *“Incarichi contro una parte già assistita”*: e dal I comma dell’art. 28 CDF (sul *“Riserbo e segreto professionale”*).

La violazione di tutte le norme sopra richiamate prescinde dal lasso di tempo decorso dalla fine del mandato espletato nell’interesse del precedente cliente e prescinde, altresì, dall’eventuale identità tra l’oggetto del vecchio e del nuovo mandato.

La pacifica *ratio* codicistica è quella di assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo e, nel contempo, a garantire che il rapporto fiduciario, che deve sempre sussistere tra il cliente e l’avvocato, con il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere in alcun modo incrinato, o

posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista (CNF, sentenze 27 novembre 2009 n. 37 e 21 settembre 2007 n. 111).

Il Giudice dell'appello disciplinare ha sanzionato un avvocato che, in fattispecie analoga a quella oggi prospettata dall'istante, aveva accettato ed espletato un mandato professionale per curare gli interessi di una cliente, quale socia e legale rappresentante di una società, e dopo aveva promosso una serie di procedimenti contro la stessa su incarico del suo ex compagno. “... *Avere assunto diversi incarichi difensivi (peraltro con thema decidendum di natura strettamente personale) contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato, concretizza una condotta lesiva del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contraria a buona norma di comportamento omissis l'avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di una società e difesa sostanziale dei soci (cnf, 28 settembre 1996, n. 113) ... omissis denunciando questa situazione una non limpida distinzione di ruoli e degli interessi difesi dall'incolpata, si viola il principio della correttezza professionale*”. (CNF, sentenza 12 dicembre 2013 n. 80)

Sempre il CNF (sentenza 21 novembre 2017 n. 180), giudicando un professionista che aveva assunto un incarico da una cliente per difenderla, nell'ambito di un procedimento penale, dall'accusa di appropriazione indebita della quota parte di titoli azionari commesso nei confronti del fratello che, a sua volta, era stato suo cliente nella causa civile per scioglimento della comunione ereditaria promossa dal medesimo contro la sorella e nella quale si controverteva proprio della collazione all'asse ereditario di detti titoli azionari, ha affermato che “ ... *costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma l'incarico da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest'ultimo informazioni dallo stesso assunte nell'espletamento del precedente mandato (ex plurimis: Consiglio Nazionale Forense, 28 dicembre 2015, n. 226) ”.*

Nell'ultima citata pronuncia del Consiglio Nazionale (n. 226/2015) si ribadiva che “... *il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato non può essere in alcun modo incrinato, o posto in dubbio, dai successivi incarichi professionali assunti dal professionista: è questa la ratio sottesa all'art. 24 c.d.f. (prima art. 37 c.d.f.). Da tale rapporto fiduciario discende anche il vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese proprio sulla base dello stesso. ...*” (fattispecie relativa ad avvocato che aveva assunto l'incarico di difesa di due coniugi nell'ambito della loro separazione consensuale e successivamente, a seguito di revoca del mandato da parte del marito, aveva intrapreso, per conto della moglie, azioni giudiziarie a carico del primo utilizzando anche notizie apprese da quest'ultimo in costanza del rapporto professionale pregresso).

Anche la Corte di Cassazione converge verso una interpretazione rigorosa statuendo che la normativa sul conflitto d'interessi “*mira ad evitare situazione che possano far dubitare della correttezza dell'operato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato.*” (Cass., SS.UU., 4 novembre 2011, n. 22882); ed ancora, sul punto: “*il conflitto di interessi può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti*” (Cass., Sez. III Civ. 27 ottobre 2015 n. 21806).

La medesima interpretazione trova ulteriore conferma nella Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sessione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006) in base alla quale: “*Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i conflitti di interesse: pertanto un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia*



qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà.”.

Per quanto sopra, il Consiglio

RITIENE

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Dott. (omissis)

Il Dott. (omissis), iscritto nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ha formulato motivata richiesta di parere in ordine alla possibilità, per un praticante abilitato, di “svolgere attività di sostituzione esclusivamente del proprio Dominus ovvero anche di altri Avvocati diversi e autonomi dallo stesso”.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici, osserva

La materia del patrocinio del praticante avvocato c.d. abilitato è stata significativamente innovata dalla legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247.

Oltre i diversi termini di permanenza nell'apposito elenco, ciò che maggiormente rileva nel nuovo assetto ordinamentale è l'odierna impossibilità per il praticante di patrocinare in proprio (facoltà invece concessa agli iscritti nella vigenza dell'art. 8 R.D. 1578/1933 e comunque sino al 3 giugno 2016, data di entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2016 n. 70). Il che ben si adatta al precipuo scopo del tirocinio, ovvero il raggiungimento di un'adeguata ed approfondita preparazione in funzione del futuro accesso alla professione forense.

I limiti del patrocinio – oggi quindi solo sostitutivo – del praticante avvocato sono chiaramente indicati dal comma 12 dell'art. 41 della legge professionale e dall'art. 9 del Regolamento disciplinante lo svolgimento del tirocinio (D.M. 17 marzo 2016, n. 70).

Il praticante avvocato già laureato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, ricevuta l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine ed iscritto nell'apposito elenco allegato al detto registro, potrà esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica.

Si rammenta che il tirocinio può essere svolto, ove ne ricorrano i presupposti, anche presso due avvocati contemporaneamente, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine (art. 41, comma 8, L.P.) e che l'attività sostitutiva può riguardare anche affari non trattati direttamente dal *dominus*, purché sotto il suo controllo e responsabilità.

Quanto alla sostituzione processuale, è certo che il praticante autorizzato possa sostituire l'avvocato presso il quale svolge la pratica, con delega scritta giusta la previsione dell'art. 14, comma 2, della L.P.

Nel caso di sostituzione di avvocato diverso dal *dominus*, sarà invece opportuno che questi ratifichi espressamente la delega processuale, in considerazione dei riferiti obblighi di controllo del proprio praticante e conseguente responsabilità sullo stesso.

L'attività professionale sostitutiva può essere esercitata esclusivamente:

- in ambito civile: innanzi al tribunale e al giudice di pace, senza limiti di valore e di territorio;
- in ambito penale: nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli previsti dall'abrogato art. 7 c.p.p. (ipotesi di reato quasi interamente comparabile con quelli per i quali è oggi prevista la citazione diretta a giudizio).

Per quanto sopra, il Consiglio



RITIENE

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Dott. (omissis)

Il Dott. (omissis), iscritto nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ha formulato richiesta di parere in ordine ai limiti all'esercizio del patrocinio sostitutivo dei praticanti abilitati e specificamente se il praticante possa “svolgere l'attività di sostituzione dell'avvocato dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale senza limiti di materia, di valore e di giurisdizione, sia in cause giudicate in composizione monocratica che collegiale, nonché nei giudizi civili in cui sia previsto l'intervento del P.M.”.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

La materia del patrocinio del praticante avvocato c.d. abilitato è stata significativamente innovata dalla legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247.

Oltre i diversi termini di permanenza nell'apposito elenco, ciò che maggiormente rileva nel nuovo assetto ordinamentale è l'odierna impossibilità per il praticante di patrocinare in proprio (facoltà invece concessa agli iscritti nella vigenza dell'art. 8 R.D. 1578/1933 e comunque sino al 3 giugno 2016, data di entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2016 n. 70). Il che ben si adatta al precipuo scopo del tirocinio, ovvero il raggiungimento di un'adeguata ed approfondita preparazione in funzione del futuro accesso alla professione forense.

I limiti del patrocinio – oggi quindi solo sostitutivo – del praticante avvocato sono chiaramente indicati dal comma 12 dell'art. 41 della legge professionale e dall'art. 9 del Regolamento disciplinante lo svolgimento del tirocinio (D.M. 17 marzo 2016, n. 70).

Il praticante avvocato già laureato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, ricevuta l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine ed iscritto nell'apposito elenco allegato al detto registro, potrà esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica.

Si rammenta che il tirocinio può essere svolto, ove ne ricorrano i presupposti, anche presso due avvocati contemporaneamente, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine (art. 41, comma 8, L.P.) e che l'attività sostitutiva può riguardare anche affari non trattati direttamente dal *dominus*, purché sotto il suo controllo e responsabilità.

Quanto alla sostituzione processuale, è certo che il praticante autorizzato possa sostituire l'avvocato presso il quale svolge la pratica, con delega scritta giusta la previsione dell'art. 14, comma 2, della L.P..

Nel caso di sostituzione di avvocato diverso dal *dominus*, sarà invece opportuno che questi ratifichi espressamente la delega processuale, in considerazione dei riferiti obblighi di controllo del proprio praticante e conseguente responsabilità sullo stesso.

L'attività professionale sostitutiva può essere esercitata esclusivamente:

- in ambito civile: innanzi al tribunale e al giudice di pace, senza limiti di valore e di territorio;
- in ambito penale: nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli previsti dall'abrogato art. 7 c.p.p. (ipotesi di reato quasi interamente comparabile con quelli per i quali è oggi prevista la citazione diretta a giudizio).

Per quanto sopra, il Consiglio

RITIENE

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.



Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 8) pareri su note di onorari:
(omissis)